DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1998

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di festuca ovina (Festuca ovina L.) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(98/281/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Svezia,

considerando che in Svezia la produzione di sementi di talune varietà della categoria «sementi certificate» di festuca ovina (Festuca ovina L.) che soddisfano i requisiti della summenzionata direttiva per quanto riguarda la facoltà germinativa minima si è rivelata insufficiente nel 1997 e che non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questo paese; che le suddette varietà sono risultate adatte alle condizioni climatiche che cartterizzano la parte settentrionale del paese richiedente e hanno dimostrato di possedere una buona capacità di adattamento alle condizioni invernali e di resistenza ai danni causati dal freddo;

considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che la Svezia deve quindi essere autorizzata ad ammettere, fino al 30 aprile 1998, la commercializzazione di sementi della specie summenzionata soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando inoltre che gli altri Stati membri in grado di fornire alla Svezia tali sementi non conformi ai requisiti della summenzionata direttiva devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione delle sementi in causa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Svezia è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 30 aprile 1998, la commercializzazione nel suo territorio di 1,4 t al massimo di sementi della categoria «sementi certificate» delle varietà di festuca ovina (Festuca ovina L.) sottoelencate che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della direttiva 66/401/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché la facoltà germinativa non sia inferiore al 65 % del seme puro e l'etichetta ufficiale rechi l'indicazione «facoltà germinativa minima: 65 %»:

i) Barfina;

ii) Barreppo;

iii) Biljart;

iv) Valda;

v) Waldina.

Articolo 2

Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10.